

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 17 ottobre 2024, n. 478  
**CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE\_ (P.I. 04007550710)**  
\_ Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4 del 21/01/2019 con prescrizione, per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, denominata "RSA Maria SS. Di Ripalta" con dotazione di n. 40 p.l. sita in Cerignola in via Ercolano s.n.c. - ASL FG

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...);

- **all'articolo 8**, "1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2.Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

- **all'art. 29, commi 6**, che:

*"6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:*

*a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*

*b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

*c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*

*d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*

*e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*

*f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*

*g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*

*h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*

*i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*

*i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RISSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:*

*1) il fabbisogno regionale di strutture;*

*2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*

*3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".*

*7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.*

*7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."*

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, ad oggetto *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti."* (pubblicato sul B.U.R.P. n. 9 del 25/1/2019).

L'art. 9 comma 2 del suddetto Regolamento 4 del 2019 prevede espressamente:

*"2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:*

- a) numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:
- i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza);
  - ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.”

Con D.G.R. n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019(BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con D.D. n. 355 del 17/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n.2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017.

Con nota prot. AOO183\_1115 del 21/01/2021 è stata notificata la DD 355/2020 al Comune di Cerignola ed al legale rappresentante della società Consorzio Sanità e Servizi Integrati Per Azioni- Società Cooperativa Sociale nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria i 40 posti letti di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali.

Con D.D. n. 154 del 27.05.2021, questa Sezione esprimeva parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cerignola in relazione all’istanza della società CON.SSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale per l’autorizzazione alla realizzazione di **una RSA di mantenimento anziani tipo A-RR.4/2019 con dotazione di n.40 posti letto pari a n.2 nuclei**, denominata “RSA Maria SS. Di Ripalta” da realizzarsi nel Comune di Cerignola, Via Ercolano snc “con la **prescrizione** che la società CON.SSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale invii allo scrivente servizio ed al Comune di Cerignola (Fg) entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, la **planimetria** di tutti i piani con l’individuazione definitiva della destinazione d’uso dei locali secondo le previsioni riportate in premessa, con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all’annullamento d’ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l’ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società CON.SSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. La società CON.SSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata inviata via pec allo scrivente Servizio in data 30/01/2020 e dalla documentazione integrativa del 28.01.2021, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cerignola, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società CON.SSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale

e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

iv. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti letto pari a 2 nuclei di RSA di mantenimento anziani tipo A- RR.4/2019 si rinvia agli artt. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;

v. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."

Con nota prot. n. AOO183/8685 del 27.05.2021 lo scrivente Servizio notificava la DD n. 154 del 27.05.2021 al comune di Cerignola ed alla società CONSSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale.

In ossequio alle prescrizioni imposte nella DD n. 154 del 27/05/2021, con pec del 9/06/2021, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0009745 del 14/06/2021, la società Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale trasmetteva la planimetria di tutti i piani con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali come prevedeva il RR n. 4/2019.

Con Determinazione n.17633 del 13/06/2022 il Sindaco del Comune di Cerignola rilasciava alla società CON. SSI Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA per soggetti non autosufficienti di tipo A di cui al RR n. 4/2019, con una dotazione di n. 40 posti letto pari a n.2 nuclei, denominata "RSA Maria SS Di Ripalta", nel Comune di Cerignola alla Via Ercolano snc.

Con Pec trasmesse allo scrivente Servizio in data 13/06/2023, acquisite al prot. di questo Ente al n. AOO183/0010207 del 12/07/2023 ed al n. AOO183/0010209 del 12/07/2023, veniva trasmessa a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 8 allegato alla DGR n.2153 del 2019 per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019, denominata "RSA Maria SS Di Ripalta" ubicata nel Comune di Cerignola alla via Ercolano snc, con dotazione di n.40 posti letto. Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Documento di identità del Sig. Accarrino Salvatore, in qualità di legale rappresentante della società CONSSI e del Dott. Scalzo Damiano, in qualità di Responsabile Sanitario;
- Elaborati planimetrici;
- Atto n.17633 DEL 13/06/2022 con cui il Sindaco del Comune di Cerignola rilasciava alla società CON. SSI\_Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale l'autorizzazione alla realizzazione per una RSA non autosufficienti;
- DD 154 del 27.05.2021 con cui lo scrivente Servizio rilasciava parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per la struttura in oggetto;

- Domanda di autorizzazione all'esercizio per una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti \_ RR n.4/2019 formulata secondo il modello di domanda Aut 8 allegato alla DGR n. 2153/2019;
- Contratto di locazione con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;
- Documento di identità del Sig. Accarrino Salvatore, in qualità di legale rappresentante della società CONSSI;
- Appendice al contratto di locazione del 20/08/2020;
- Organigramma del personale;
- Planimetria generale;
- Elenco attrezzatura;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il Dott. Scalzo Damiano, in qualità di Responsabile Sanitario dichiarava di essere in possesso dei titoli di studio: laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Urologia, di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2443, di aver accettato l'incarico di direttore sanitario e dichiarava l'insussistenza delle cause di incompatibilità con il ruolo assunto presso la struttura in oggetto;
- Documento di identità, tessera sanitaria e tessera ordine dei medici del Sig. Scalzo Damiano;
- Autocertificazioni antimafia;
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
- Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
- Dichiarazione di atto notorio (DPR n.445/2000) con cui il Sig. Salvatore Accarrino, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Sanità e Servizi Integrati Per Azioni-Soc. Cooperativa Sociale dichiarava *"a) il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019;b) l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. SCALZO DAMIANO (...);c) l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.; d) il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni "requisiti minimi organizzativi" e "requisiti specifici organizzativi" di cui al regolamento regionale, come da tabella allegato A."*

Con nota prot. n.0206069 del 30/04/2024, la scrivente Sezione facendo seguito all'istanza di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii chiedeva al legale rappresentante della società CONSSI di integrare la documentazione già inoltrata, di trasmettere i documenti mancanti alla Regione e di renderli disponibili al Dipartimento in oggetto incaricato delle verifiche al momento del sopralluogo; ed al contempo chiedeva al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, di effettuare idoneo sopralluogo, presso la sede della struttura denominata *"RSA Maria SS. Di Ripalta"* sita in Cerignola in via Ercolano s.n.c. con dotazione di n. 40 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal RR 4/2019 per la Rsa non autosufficienti e di attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio.

Con pec del 25/06/2024, acquisita in pari data dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO183/0318996/2024 del 25/06/2024, in riscontro alla predetta nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG trasmetteva nota prot. AFG 0067733-2024 del 24/06/2024 ad oggetto *"Parere per il rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio, ai sensi dell'art.8 commi 3 e 5 della L.r. n.9/2017 e s.m.i., per n. 40 p.l. RSA non Autosufficienti di Tipo A (RR n.4/2019), denominata "RSA Maria SS Ripalta", sita in Cerignola (FG) alla via Ercolano s.n.c."* con cui comunicava l'esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art 8 comma 3 della LR 9 del 2017, allegando la scheda delle operazione di verifica.

Nella predetta nota, il Dipartimento di prevenzione rilasciava parere favorevole con la seguente motivazione:

*“(...) Disaminata la documentazione acquisita e valutate le risultanze del sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto da parte del personale incaricato al rilascio del parere,(...) in data 27 maggio 2024 accertavano che la stessa possiede i requisiti organizzativi, strutturali, generali e specifici previsti dai Regolamenti Regionali n. 4 del 21.01.2019 e n.3 del 13.01.2005 ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio per n. 40 p.l. di RSA non autosufficienti di Tipo A. Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento: **Esprimono Parere Favorevole**. Per quanto di competenza, al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio **per n. 40 p.l. di RSA non Autosufficienti di mantenimento anziani di Tipo a, al Legale Rappresentante** della RSA denominata “RSA Maria SS. Di Ripalta” in oggetto indicata, gestita dalla Ditta “**CONSORZIO SANITA’ E SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE**” con sede legale a Foggia in Via Barletta n. 38.*

**Legale Rappresentante: Sig. Salvatore Accarino** nato a (...omissis...) , in qualità di titolare della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) non Autosufficienti denominata “RSA Maria SS. Ripalta”, sita in Cerignola (FG) alla Via Ercolano s.n.c.

**Responsabile Sanitario : Dott. Damiano SCALZO**, nato (...omissis...) il 20.05.1954 e residente (...omissis...), laureato in Medicina e Chirurgia in data 20.06.1980 e con Specializzazione in Urologia, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia dal 29.07.1980 l n. 2443.

A condizione che tutto il personale individuato, all’atto dell’autorizzazione, venga regolarmente contrattualizzato ed immesso in servizio. (...)

Dalla scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio della Rsa non autosufficienti (Allegato 2\_ Modulo A - Requisiti Organizzativi) si rileva che in merito alla verifica dei requisiti organizzativi, il Responsabile Sanitario è il Dott. Scalzo Damiano, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia al n.2443, mentre il medico specialista è il Dott. Ricci Angelo, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari, con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione ed iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia al n. 15574.

Quanto alla verifica dei requisiti strutturali generali nella predetta scheda delle operazioni di verifica (Allegato 2\_ Modulo B - Requisiti strutturali) si evince che, il Dipartimento di Prevenzione indica con esito negativo “NO” la “Conformità dello stato dei luoghi alla planimetria”. Inoltre, il Dipartimento di prevenzione nella parte dell’Allegato 2 “Modulo D – Esito delle verifiche effettuate” riporta quanto di seguito rappresentato “L’esito della presente istruttoria è subordinata ad ulteriori valutazioni” per le seguenti motivazioni:

- “1. Valutazione della documentazione acquisita;
2. Aggiornamento della planimetria in base allo stato di fatto dei luoghi;
3. Predisposizione degli arredi nel locale cappella;”

Quanto ai requisiti organizzativi previsti dal RR n.4/2019, si rileva quanto segue:

- Richiamate le precisazioni di cui all’art.7.3.3 “Requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane” del RR n.4 del 2019 che stabilisce quanto segue:

*“Lo standard minimo sotto riportato è riferito all’attività assistenziale di n.1 nucleo da 20 posti letto. In presenza di un numero di nuclei superiori a 1, lo standard di personale di un nucleo è moltiplicato per il numero di nuclei autorizzati. In presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è rapportato al numero dei posti, fermo restando il rispetto della presenza dell’infermiere professionale e dell’operatore socio sanitario nell’arco delle 24 ore.*

*Le figure professionali sono espresse in unità di lavoro a tempo pieno*

*1 unità di medico = 38 ore sett.*

*1 unità di altre figure professionali = 36 ore sett.*

*Laddove sono indicate le ore, queste si intendono ore a settimana*

*Il personale riportato in tabella s'intende personale in organico, come rilevabile dalla documentazione obbligatoria in materia di lavoro". (...)*

*Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, **deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSL durante il turno notturno all'interno della struttura.** L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura.*

*Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo.*

***Ferma restando la dotazione organica relativa agli OSS, stabilita nella tabella di cui innanzi in misura pari a n. 5 unità per ogni modulo da 20 posti letto, nelle strutture con più moduli l'organico complessivo del personale OSS è utilizzato in funzione delle necessità assistenziali unitarie della struttura assicurando comunque la copertura durante il turno di notte di n. 1 OSS su 40 pazienti."***

- Atteso che la struttura in oggetto ha una dotazione di n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR. n.4/2019, **la RSA in oggetto deve garantire la presenza di n. 4 unità infermieristiche (ogni unità 36 ore) + 1 unità infermieristica (38 ore/sett.) in possesso di attestato di BLSL durante il turno di notte, come prevede il Regolamento Regionale n. 4/2019.**
- Inoltre, le RSA, fermo restando la figura aggiuntiva di n. 1 infermiere di notte nella struttura possono optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da n. 20 p.l. ulteriore rispetto al primo, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett.).
- Rilevato che dalle risultanze delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL FG e riportate nella Tabella 2.2 Modulo A - Requisiti organizzativi dell'Allegato 2 si rileva la presenza di 4 unità infermieristiche e di 10 unità di OSS e, dunque, emergono le seguenti carenze organizzative:
  1. Una unità infermieristica (38 ore/sett.) in possesso di attestato di BLSL durante il turno di notte per il primo nucleo da 20 p.l.;
  2. Una unità aggiuntiva di OSS (42 ore/sett.) prevista ad ogni nucleo da n.20 p.l. ulteriore rispetto al primo.

La struttura in oggetto dovrà, pertanto, integrare l'organico di personale infermieristico e di OSS secondo le previsioni riportate al punto 1 e 2.

- Tenuto conto, altresì, che dalla documentazione trasmessa dal Dipartimento in oggetto, si rileva che tutto il personale individuato, all'atto dell'autorizzazione, dovrà essere regolarmente contrattualizzato ed immesso in servizio.

Con pec del 29/07/2024, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. AOO183/0383772/2024 del 29/07/2024, la Società Consorzio Sanità e Servizi Integrati Per Azioni- Società Cooperativa Sociale in persona del suo legale rappresentante trasmetteva la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà con cui il Sig. Roberto Marino, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni "CON.SSI"(P.I./C.F. n. 04007550710) con sede legale in Via Barletta nr. 38 cap 71121 città Foggia (...) dichiarava che *"-con Verbale del C.d.a. del 1 luglio 2024, si è provveduto alla nomina: - quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione del Dott. Marino Roberto (...omissis...) in sostituzione del Dott. Accarrino Salvatore".* Alla predetta dichiarazione allegava il documento di riconoscimento del Sig. Marino Roberto, in

qualità di legale rappresentante della CON.SSI e la visura ordinaria.

Considerato quanto sopra, si propone

- di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, alla Consorzio Sanità e Servizi Integrati Per Azioni- Società Cooperativa Sociale - PI 04007550710 - con sede legale in Barletta nr. 38 in Foggia, il cui legale rappresentante è il Sig. Roberto Marino, **l'autorizzazione all'esercizio per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, denominata "RSA Maria SS. Di Ripalta" con dotazione di n. 40 p.l. sita in Cerignola in via Ercolano s.n.c.**, il cui Responsabile Sanitario è il **Dott. Damiano SCALZO**, nato il 20.05.1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari in data 20.06.1980, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia dal 29.07.1980 al n. FG 2443, mentre il medico specialista è il **Dott. Angelo RICCI** laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, con specializzazione in Fisica e Riabilitazione presso l'università degli Studi di Bari il 29/10/2020 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia al n. 15574.

con la seguente prescrizione:

**il legale rappresentante della Consorzio Sanità e Servizi Integrati Per Azioni- Società Cooperativa Sociale (CON.SSI), entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo – trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia:**

- idonea documentazione che dimostri di avere adeguato lo standard organizzativo a quello previsto dal R.R. n.4 del 2019 garantendo la copertura di un infermiere in possesso di BLSO nel turno notturno (38 ore sett.) per il primo nucleo e la copertura di un OSS nel turno notturno (42 ore sett.) per il secondo nucleo;
- elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella RSA con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica professionale, titolo di studio, iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- dichiarazione sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
- Dichiarazione da parte del Responsabile Sanitario sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n. 39;
- Sanatoria alle prescrizioni imposte dal Dipartimento di prevenzione della ASL FG a seguito delle verifiche effettuate e riportate nell'allegato 2 "*Modulo D – Esito*" relative a "*Aggiornamento della conformità dello stato dei luoghi alla planimetria così come già richiesta dal Dipartimento*" e "*Predisposizione degli arredi nel locale cappella*";
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Foggia della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

### VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, alla Consorzio Sanità e Servizi Integrati Per Azioni- Società Cooperativa Sociale - PI 04007550710 - con sede legale in Barletta nr. 38 in Foggia, il cui legale rappresentante è il Sig. Roberto Marino, **l'autorizzazione all'esercizio per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019, denominata “RSA Maria SS. Di Ripalta” con dotazione di n. 40 p.l. sita in Cerignola in via Ercolano s.n.c.**, il cui Responsabile Sanitario è il **Dott. Damiano SCALZO**, nato il 20.05.1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari in data 20.06.1980, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia dal 29.07.1980 al n. FG 2443, mentre il medico specialista è il **Dott. Angelo RICCI** laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari, con specializzazione in Fisica e Riabilitazione presso l'università degli Studi di Bari il 29/10/2020 ed iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Foggia al n. 15574.

con la seguente prescrizione:

**il legale rappresentante della Consorzio Sanità e Servizi Integrati Per Azioni- Società Cooperativa Sociale (CON.SSI), entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo - trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia:**

- idonea documentazione che dimostri di avere adeguato lo standard organizzativo a quello previsto dal R.R. n.4 del 2019 garantendo la copertura di un infermiere in possesso di BLSO nel turno notturno (38 ore sett.) per il primo nucleo e la copertura di un OSS nel turno notturno (42 ore sett.) per il secondo nucleo;
- elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella RSA con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica professionale, titolo di studio, iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, tipologia di contratto, debito orario, CCNL applicato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;
- Dichiarazione da parte del Responsabile Sanitario sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n. 39;
- Sanatoria alle prescrizioni imposte dal Dipartimento di prevenzione della ASL FG a seguito delle verifiche effettuate e riportate nell'allegato 2 "Modulo D – Esito" relative a "Aggiornamento della conformità dello stato dei luoghi alla planimetria così come già richiesta dal Dipartimento" e "Predisposizione degli arredi nel locale cappella";
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Foggia della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.

- di notificare il presente provvedimento:

- Alla società Consorzio Sanità e Servizi Integrati Per Azioni- Società Cooperativa Sociale - PI 04007550710 - con sede legale in Barletta nr. 38 in Foggia, in persona del suo legale rappresentante (**conssi@legalmail.it**);
- Al Comune di Cerignola ( **dir.attprod.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it**);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ( **dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it/sispareanord@mailcert.aslfg.it**)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia  
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro